

DISCIPLINARE INTEGRATIVO AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE ED ESECUZIONE  
DELL'AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"  
(D.M. del 28 aprile 2017, pubblicato sulla G. U. n. 113 del 17 maggio 2017)

**ANNO 2018**

**Art. 1 – Norme generali**

1. Il presente Disciplinare stabilisce la disciplina e le modalità di svolgimento delle attività consentite dal Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'Area Marina Protetta "Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre", da ora in poi detto REO, di cui al D.M. del 28 aprile 2017, per le quali lo stesso REO rimanda a decisioni dell'Ente Gestore.
2. Il presente Disciplinare, compresi i Corrispettivi e le Sanzioni in esso contenuti, sono sottoposti alla preventiva approvazione della Direzione Protezione della Natura e del Mare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**Art. 2 - Validità**

1. Il presente Disciplinare sostituisce integralmente i precedenti e ha validità fino a successiva nuova emanazione, fatto salvo l'eventuale entrata in vigore di nuove norme superiori, in contrasto con le disposizioni del medesimo.
2. Il presente Disciplinare è adottato e aggiornato dall'Ente Gestore, anche in esecuzione del criterio metodologico della gestione dinamica e adattativa delle Aree marine protette.
3. L'Ente gestore si riserva la possibilità di verificare direttamente o indirettamente, tramite soggetti autorizzati dallo stesso, la veridicità dei dati comunicati dall'Operatore autorizzato allo svolgimento delle attività nell'Area Marina Protetta (AMP).

**Art. 3 – Disciplina delle immersioni subacquee e in apnea**

1. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 16, del REO, è disposto quanto segue.
2. I siti di immersione (suddivisi per tipologia di immersione ARA o Apnea) individuati dall'Ente Gestore sono di seguito riportati (tabella 1), identificati nella successive figure 1.a, 1.b, 1.c.

## AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

**Tabella 1 - Siti per immersioni libere (ARA e apnea).**

N	Sito	Latitudine	Longitudine	Gavitello	Zona	Profondità	ARA	Apnea
1	Secca di libeccio	39° 52,038'	8° 15,574'	sì	C	24	sì	sì
3	Colonne	39° 53,537'	8° 16,967'	sì	C	13	sì	sì
4	Cigliata di libeccio	39° 51,633'	8° 15,154'	sì	C	30	sì	sì
5	Pozzi	39° 52,798'	8° 15,541'	sì	C	31	sì	sì
6	Arco del carosello	39° 53,499'	8° 16,905'	sì	C	8	sì	sì
7	Cicale	39° 53,788'	8° 16,785'	sì	C	18	sì	sì
8	Relitto del Vaporetto	39° 59,064'	8° 19,084'	sì	C	18	sì	sì
9	Secca di Geppetto	39° 58,840'	8° 15,986'	sì	C	39	sì	sì
10	Secca di Ettore	39° 58,731'	8° 15,975'	sì	C	35	sì	sì
11	Relitto del Joyce*	40° 00,399'	8° 19,308'	sì	C	9	sì	sì
12	Catalanetto	39° 58,368'	8° 23,228'	sì	C	14	sì	sì
13	Capo San Marco	39° 51,476'	8° 26,104'	da terra	C	5	sì	sì
15	Relitto di Seu	39° 53,992'	8° 23,928'	da terra	B	3	sì	sì
16	Is Caogheddass	39° 54,235'	8° 23,792'	da terra	B	6	sì	sì
17	Punta Maimoni	39° 54,482'	8° 23,832'	da terra	B	5	sì	sì

\* Parzialmente fuori AMP

### Art. 4 – Disciplina delle visite guidate subacquee - didattica subacquea

1. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 17 del REO, i siti di immersione per le visite guidate subacquee e per la didattica subacquea individuati dall'Ente Gestore, sono riportati nella seguente tabella 2 e identificati nella successive figure 1.a, 1.b, 1.c.

**Tabella 2 - Siti per attività di visite guidate subacquee e didattica subacquea.**

N.	Sito	Latitudine	Longitudine	Gavitello	Zona	Profondità	Visite guidate	Didattica
1	Secca di libeccio	39° 52,038'	8° 15,574'	sì	C	24	sì	sì
2	Tunnel	39° 52,849'	8° 15,585'	sì	C	30	sì	no
3	Colonne	39° 53,537'	8° 16,967'	sì	C	13	sì	sì
4	Cigliata di libeccio	39° 51,633'	8° 15,154'	sì	C	30	sì	sì
5	Pozzi	39° 52,798'	8° 15,541'	sì	C	31	sì	sì
6	Arco del carosello	39° 53,499'	8° 16,905'	sì	C	8	sì	sì
7	Cicale	39° 53,788'	8° 16,785'	sì	C	18	sì	sì
8	Relitto del Vaporetto	39° 59,064'	8° 19,084'	sì	C	18	sì	sì
9	Secca di Geppetto	39° 58,840'	8° 15,986'	sì	C	39	sì	sì
10	Secca di Ettore	39° 58,731'	8° 15,975'	sì	C	35	sì	sì
11	Relitto del Joyce*	40° 00,399'	8° 19,308'	sì	C	9	sì	sì

## AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

12	Catalanetto	39° 58,368'	8° 23,228'	sì	C	14	sì	sì
13	Capo San Marco	39° 51,476'	8° 26,104'	da terra	C	5	sì	sì
15	Relitto di Seu	39° 53,992'	8° 23,928'	da terra	B	3	sì	sì
16	Is Caogheddas	39° 54,235'	8° 23,792'	da terra	B	6	sì	sì
17	Punta Maimoni	39° 54,482'	8° 23,832'	da terra	B	5	sì	sì

\* Parzialmente fuori AMP


### Art. 5 – Disciplina delle attività di *Seawatching*

1. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 29, del REO i siti di immersione per le attività di *seawatching* sono riportati nella tabella 3 seguente e identificati nella successive figure 1.a, 1.b, 1.c.

**Tabella 3 - Siti per attività di *Seawatching***

N.	Sito	Latitudine	Longitudine	Gavitello	Zona	Profondità
3	Colonne	39° 53,537'	8° 16,967'	sì	C	13
11	Relitto del Joyce*	40° 00,399'	8° 19,308'	sì	C	9
13	Capo San Marco	39° 51,476'	8° 26,104'	da terra	C	5
15	Relitto di Seu	39° 53,992'	8° 23,928'	da terra	B	3
16	Is Caogheddas	39° 54,235'	8° 23,792'	da terra	B	6
17	Punta Maimoni	39° 54,482'	8° 23,832'	da terra	B	5

**Figura 1.a - Siti per attività di immersioni subacquee e in apnea, visite guidate subacquee, didattica subacquea e *seawatching***



AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

Figura 1.b - Siti per attività di immersioni subacquee e in apnea, visite guidate subacquee, didattica subacquea e seawatching





Figura 1.c - Siti per attività di immersioni subacquee e in apnea, visite guidate subacquee, didattica subacquea e seawatching



**Art. 6 - Disciplina della navigazione da diporto**

1. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art.18 del REO, al fine di consentire l'attraversamento dell'Area Marina, alle imbarcazioni non in linea con i requisiti disposti al comma 5 dello stesso articolo 18 del REO, che procedono a motore, viene identificato un corridoio di attraversamento parallelo alla costa ad una distanza compresa tra 1 miglio e 2 miglia nautiche.
2. A seguito della nota del Ministero dell'Ambiente n. 1094 del 19 gennaio 2018, in via sperimentale per l'annualità 2018, il possesso dei requisiti di eco-compatibilità previsti all'art. 18, comma 4, del Regolamento di esecuzione e organizzazione, in particolare la presenza delle casse di raccolta delle acque di sentina, può essere soddisfatto attraverso il seguente requisito alternativo (posizionamento di un panno assorbente oleo-assorbitore di idrocarburi sul fondo dell'imbarcazione, all'interno del vano motore, al fine di intercettare e assorbire eventuali perdite prima che la pompa di sentina li espella in mare, e che svolga quindi funzione sostitutiva).

**Art. 7 – Disciplina dell'attività di ormeggio**


1. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 19, commi 2 e 3, del REO, si riportano in tabella 4.a le coordinate che identificano le aree in cui sono presenti i gavitelli dove è consentito l'ormeggio e gli stralci cartografici delle stesse (figura 2.a).

**Tabella 4.a – Aree di ormeggio presso Mare Morto.**

Punto	Sito	Latitudine	Longitudine
22	Maro Morto – Nord	39° 52,830'	8° 26,556'
23		39° 52,925'	8° 26,639'
24		39° 52,877'	8° 26,752'
25		39° 52,782'	8° 26,674'
26	Mare Morto – Sud	39° 52,808'	8° 26,541'
27		39° 52,759'	8° 26,654'
28		39° 52,665'	8° 26,594'
29		39° 52,748'	8° 26,502'

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

Figura 2.a – Aree di ormeggio presso Mare Morto.



2. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 19 del REO, si riportano nelle tabella 4.b, 4.c e 4.d le coordinate che identificano le aree in cui sono presenti le boe di stazionamento riservate alla sola sosta temporanea (inferiore alle 24 ore), a seguire, gli stralci cartografici delle stesse (figure 2.b, 2.c, 2 d).

Tabella 4.b – Aree di stazionamento presso Tharros e la Caletta – Torre Vecchia.

Punto	Sito	Latitudine	Longitudine
1	Caletta – Torre Vecchia	39° 51,615'	8° 26,311'
2		39° 51,791'	8° 26,380'
3		39° 51,941'	8° 26,538'
4		39° 51,935'	8° 26,738'
5		39° 51,581'	8° 26,384'
6	Tharros	39° 52,229'	8° 26,531'
7		39° 52,356'	8° 26,634'
8		39° 52,305'	8° 26,756'
9		39° 52,177'	8° 26,658'

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

Figura 2.b – Aree di stazionamento presso Tharros e la Caletta – Torre Vecchia.




Tabella 4.c – Aree di stazionamento presso Seu.

10	Seu	39° 53,844'	8° 24,367'
11		39° 53,901'	8° 24,300'
12		39° 54,022'	8° 24,531'
13		39° 53,969'	8° 24,597'

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

Figura 2.c – Aree di stazionamento presso Seu.





Tabella 4.d – Aree di stazionamento presso l'Isola di Mal di Ventre.

14	Isola di Mal di Ventre – Nord	39° 59,406'	8° 18,803'
15		39° 59,681'	8° 18,836'
16		39° 59,673'	8° 18,973'
17		39° 59,397'	8° 18,935'
18	Isola di Mal di Ventre – Sud	39° 59,034'	8° 18,167'
19		39° 59,248'	8° 18,513'
20		39° 59,198'	8° 18,593'
21		39° 58,979'	8° 18,240'



## AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

Figura 2.d – Aree di stazionamento presso l'Isola di Mal di Ventre.



3. L'utilizzo dei gavitelli riportanti diciture recanti apposite diciture di utilizzo esclusivo è strettamente riservato agli operatori autorizzati dall'Area marina protetta, per le attività di noleggio e locazione unità da diporto, trasporto passeggeri, visite guidate, pescaturismo e pesca artigianale.

4. Nelle boe di stazionamento riservate alla sola sosta temporanea, è consentito lo stazionamento di un'unica unità da diporto; è consentito inoltre la sosta contemporanea di 2 unità da diporto unicamente nel caso in cui la somma delle rispettive lunghezze fuori tutto sia inferiore ai 12 metri.

5. Al fine di garantire la corretta fruizione dei gavitelli di ormeggio, presenti nelle zone denominate "Mare morto Nord" e "Mare morto Sud", la ripartizione delle autorizzazioni, per i 100 gavitelli presenti, è di seguito disposta:

Tabella 5 – Ripartizione dei gavitelli di ormeggio nelle zone denominate "Mare morto nord e sud"

Utilizzo	Ripartizione
Area Marina Protetta	1
Forze dell'ordine	2
Unità piccola pesca artigianale	6
Pesca turismo	2
Locazione e noleggio	2
Diving e immersioni sub	2

## AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

Visite Guidate e trasporto passeggeri	1
Ormeggio a breve termine <sup>o</sup>	24
Ormeggio a lungo termine*	60

<sup>o</sup> autorizzazione giornaliera o settimanale

\* autorizzazione mensile o annuale

In caso di mancata richiesta da parte delle specifiche categorie, gli ormeggi potranno essere concessi per l'ormeggio a breve termine.

Al raggiungimento del numero massimo, l'assegnazione delle autorizzazioni all'ormeggio presso le aree di Mare Morto verrà sospeso.

### Art. 8 – Disciplina dell'attività di ancoraggio

1. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 20, comma 3, del REO, si riportano le coordinate dei punti (tabelle 6.a e 6.b) che identificano le aree dove è consentito l'ancoraggio ai natanti, alle imbarcazioni da diporto, alle unità adibite al pescaturismo e alla piccola pesca, e il relativi stralci cartografici (figure 3.a, 3.b, 3.c).

**Tabella 6.a – Coordinate dei punti che identificano le aree di ancoraggio presso l'isola di Mal di Ventre.**

Punto.	Latitudine	Longitudine	Sito	Zona
1	39° 59.569'	8° 19.008'	Cala Saline 1	C
2	39° 59.514'	8° 19.126'		
3	39° 59.488'	8° 19.069'		
4	39° 59.527'	8° 18.990'		
8	39° 59.254'	8° 18.799'	Cala dei Pastori	C
9	39° 59.195'	8° 18.873'		
10	39° 59.117'	8° 18.832'		
11	39° 59.202'	8° 18.731'		

**Figura 3.a – Coordinate dei punti che identificano le aree di ancoraggio presso l'isola di Mal di Ventre.**

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"




Tabella 6.b – Coordinate dei punti che identificano le aree di ancoraggio presso San Giovanni di Sinis – Istmo, Caletta – Torre Vecchia, Golfo e Maimoni.

16	39° 53.975'	8° 24.591'	San Giovanni - Istmo	C
17	39° 52.026'	8° 25.833'		
18	39° 52.581'	8° 25.861'		
19	39° 52.922'	8° 25.677'		
20	39° 53.055'	8° 25.892'		
21	39° 52.888'	8° 26.031'		
22	39° 52.700'	8° 26.092'		
23	39° 52.538'	8° 26.178'		
24	39° 52.404'	8° 26.132'		
25	39° 52.250'	8° 26.187'		
26	39° 51.987'	8° 26.107'		
27	39° 51.597'	8° 26.352'	Caletta – Torre Vecchia	C
28	39° 51.719'	8° 26.535'		
29	39° 51.876'	8° 26.695'		
30	39° 51.906'	8° 26.768'		
31	39° 51.888'	8° 26.810'		
32	39° 51.824'	8° 26.782'		
33	39° 51.688'	8° 26.615'		
34	39° 51.554'	8° 26.446'		

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

35	39° 51.814'	8° 26.906'		
35	39° 51.814'	8° 26.906'	Golfo	C
36	39° 52.093'	8° 27.170'		
37	39° 52.031'	8° 27.341'		
38	39° 51.732'	8° 27.095'		
39	39° 54.758'	8° 23.629'	Maimoni	B
40	39° 54.883'	8° 23.711'		
41	39° 54.885'	8° 23.881'		
42	39° 54.703'	8° 23.851'		

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

Figura 3.b – Coordinate dei punti che identificano le aree di ancoraggio presso San Giovanni di Sinis – Istmo, Caletta – Torre Vecchia, Golfo.





Figura 3.c – Coordinate dei punti che identificano le aree di ancoraggio presso Maimoni.



### **Art. 9 – Disciplina dell'attività di noleggio e locazione**

1. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 22, comma 5, del REO, ai fini del rilascio dell'autorizzazione si specifica che la domanda può essere presentata per una singola tipologia di attività o per entrambe.

### **Art. 10 – Disciplina delle attività di pesca professionale**

1. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 24, del REO, è disposto quanto segue:

a. Per "piccola pesca artigianale" si intende la «piccola pesca artigianale/piccola pesca», la pesca praticata da unità di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 metri, abilitate all'esercizio della pesca costiera locale (entro le 12 miglia dalla costa) con i seguenti attrezzi: reti da posta calate (ancorate) GNS, reti a tremaglio GTR, incastellate – combinate GTN, nasse, lenze a mano e a canna LHP, arpione HAR, palangaro fisso LLS, come previsto dal decreto ministeriale del 7 dicembre 2016, e compatibilmente a quanto disposto dal Regolamento CE n. 1380/2013, e dal Regolamento UE 812/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modifiche e integrazioni, relativo alla politica comune della pesca;

b. La pesca con l'uso delle nasse è consentita a carattere temporaneo fino a dicembre 2018 nelle seguenti modalità:

i. Zona compresa all'interno del Golfo di Oristano: (Zona C)

Nasse per non più di tre giorni consecutivi, nel periodo compreso dal 1 ottobre al 31 maggio, ad una distanza dalla costa di 200 metri nelle quantità di seguito riportate:

- 300 nasse per singolo imbarcato fino a un massimo di 300 nasse con più di un imbarcato, per unità da pesca con TSL  $\leq 2$ ;
- 300 nasse per singolo imbarcato fino a un massimo di 450 nasse con più di un imbarcato, per unità da pesca con TSL tra 2 e 5;
- 300 nasse per singolo imbarcato fino a un massimo di 500 nasse con più di un imbarcato, per unità da pesca con TSL  $> 5$ .

ii. Zona al di fuori del Golfo di Oristano: (Zona B + C)

Nasse per non più di tre giorni consecutivi, nel periodo compreso dal 1 marzo al 31 agosto, ad una distanza dalla costa di 300 metri (zona B) e 200 metri (Zona C) e comunque tra i 10 e i 50 metri di profondità nelle quantità indicate alla lettera precedente per la zona C, e nelle quantità di seguito riportate per la Zona B:

- 200 nasse per singolo imbarcato fino a un massimo di 200 nasse con più di un imbarcato, per unità da pesca con TSL  $\leq 2$ ;
- 200 nasse per singolo imbarcato fino a un massimo di 300 nasse con più di un imbarcato, per unità da pesca con TSL tra 2 e 5;
- 200 nasse per singolo imbarcato fino a un massimo di 400 nasse con più di un imbarcato, per unità da pesca con TSL  $> 5$ .

c. La pesca condotta dalle unità da pesca di lunghezza fuori tutto superiori ai 12 metri, di cui all'elenco riportato nella nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Prot. n. 4040 del 20.02.2018, è consentita a carattere temporaneo fino a tutto dicembre 2018, esercitata come piccola pesca artigianale nelle modalità e con gli attrezzi già previsti all'art. 24 del Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'AMP e ai precedenti punti,

2. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 24, comma 11, del REO, ai fini del corretto

## AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

svolgimento delle attività di monitoraggio della pesca professionale esercitata nell'AMP, la mancata consegna del registro contenente i dati sulle catture, gli attrezzi utilizzati le modalità di pesca, che gli operatori sono tenuti a presentare all'Ente gestore debitamente compilato, prevede il mancato rinnovo dell'autorizzazione per l'anno successivo.

### Art. 11 - Validità e richiesta delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento delle attività di cui al REO, hanno validità per tutto l'anno in corso e scadono inderogabilmente il 31 dicembre 2018.
2. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 31 del REO, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, le domande possono essere inoltrate anche attraverso le seguenti modalità:
  - via p.e.c. all'indirizzo [protocollo@pec.comune.cabras.or.it](mailto:protocollo@pec.comune.cabras.or.it).
  - presso gli uffici del protocollo del Comune di Cabras, negli orari di apertura al pubblico.
3. Le autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento delle attività di cui al REO, sono strettamente personali e non possono essere cedute a terzi.
4. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 34, comma 8, il provvedimento di autorizzazione può altresì essere rilasciato in formato elettronico.

### Art. 11 bis - Rinnovo delle autorizzazioni

Le autorizzazioni per le attività consentite in Area Marina Protetta e regolarmente rilasciate dal Servizio competente ai sensi di quanto stabilito nel Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'Area Marina Protetta "Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre", approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 28 aprile 2017 o della disciplina provvisoria di cui all'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Oristano n. 08/2017 del 20.02.2017, potranno essere rinnovate nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) Entro e non oltre la data del 31.12 dell'anno successivo a quello di validità della stessa;
- b) Non venga modificato il periodo temporale di validità dell'autorizzazione di cui si richiede rinnovo;
- c) Non vi siano richieste aggiuntive, in termini di attività, rispetto a quelle dell'autorizzazione precedentemente rilasciata;
- d) Non vi siano modifiche dei mezzi nautici dichiarati;
- e) Si mantengano i requisiti necessari per il rilascio;

Sarà possibile procedere con il rinnovo di una precedente autorizzazione anche qualora il richiedente presenti domanda per un numero inferiore di attività. In tal caso il rinnovo verrà rilasciato con l'esclusione dell'attività non richiesta.

Per il rinnovo sarà necessaria una sola marca da bollo da € 16,00 da apporre sulla richiesta.

Sarà inoltre necessario, al fine del rinnovo, consegnare contestualmente alla richiesta anche la precedente autorizzazione e l'eventuale registro rilasciato dall'Ufficio.

Il rinnovo dell'autorizzazione potrà avvenire per max 4 anni successivi a quella del rilascio (per massimo 4 volte).

## AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

Tutti i rinnovi avranno validità massima pari ad un anno e comunque si riterranno decaduti il 31.12 dell'anno oggetto di rinnovo.

### **Art. 12 - Termini e modalità del versamento dei corrispettivi per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria**

1. Ad integrazione di quanto disposto all'articolo 35 del REO, le coordinate bancarie/conto corrente postale per il versamento dei corrispettivi per il rilascio dell'autorizzazione compresi i diritti di segreteria, sono le seguenti:

- a) bonifico bancario tramite IBAN: IT55M010158556000000012356 intestato a: COMUNE DI CABRAS – TESORERIA
- b) C/C postale n° 16536096 intestato a: TESORIERE DEL COMUNE DI CABRAS

CAUSALE: **Corrispettivi per il rilascio dell'autorizzazione compresi i diritti di segreteria** - Indicare il nome della ragione sociale, il tipo di attività ed il periodo di riferimento oppure indicare il nome e cognome, il tipo di attività ed il periodo di riferimento: pesca sportiva e ricreativa, immersioni subacquee in ARA o Apnea, *whale watching*, attività ed eventi sportivi, ludico-ricreativi, attività didattiche e di divulgazione naturalistica.

2. Ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 642 del 1972 ogni autorizzazione rilasciata dall'Ente gestore prevede l'applicazione della marca da bollo da € 16:00, sia sulla domanda di presentazione della autorizzazione, sia sulla stessa autorizzazione. In caso di rinnovo è dovuta un sola marca da bollo del valore di € 16,00.

3. Ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 642/72, è possibile procedere con l'assolvimento del bollo anche in modo virtuale versando allo stesso Comune di Cabras il corrispettivo delle marche da bollo e dandone precisa indicazione nella causale.

### **Art. 13 - Corrispettivi per il rilascio dell'autorizzazione compresi i diritti di segreteria**

1. Ai sensi dell'articolo 35 del REO, i corrispettivi per il rilascio dell'autorizzazione compresi dei diritti di segreteria, sono di seguito illustrati nella Tabella 7, per le attività da svolgersi all'interno dell'Area Marina Protetta "Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre".

2. Il versamento del corrispettivo per il rilascio delle autorizzazioni compresi i diritti di segreteria, dovrà essere versato in un'unica quota al momento del ritiro dell'autorizzazione, ad eccezione di quanto previsto al successivo comma 4.

3. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 21, comma 9 lettera f) del REO, i proprietari di unità nautiche che attestino il possesso del motore conforme alla direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche avranno una riduzione del corrispettivo in misura del 10%.

4. Per le attività di cui agli artt. 17 e 21 del REO, rispettivamente Visite guidate subacquee/didattica subacquea, e Trasporto passeggeri/visite guidate, in base a quanto previsto all'art. 35, commi 7, e 9, del REO, al fine di garantire una maggiore sostenibilità economica agli operatori di settore, il versamento del corrispettivo per il rilascio delle autorizzazioni compresi i diritti di segreteria, sarà ripartito nella seguente modalità:

- a) il 50% del corrispettivo dovrà essere versato al momento del ritiro dell'autorizzazione;
- b) il restante 50% del corrispettivo dovrà essere versato entro i successivi 90 giorni.



**AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"**

**Tabella 7 - Corrispettivi per il rilascio dell'autorizzazione compresi i diritti di segreteria**

Attività	Giornaliero	Settimanale	Mensile	Annuo
Art. 13 - Ricerca scientifica	0	0	0	0
Art. 14 - Riprese fotografiche, cinematografiche e televisive a uso commerciale	25 €	50 €	100 €	170 €
Art. 16 - Immersioni in apnea - in zona B	5 €	15 €	25 €	50 €
Art. 16 - Immersioni in apnea - in zona C	4 €	12 €	20 €	25 €
Art. 16 - Immersioni subacquee - in zona C	5 €	15 €	25 €	50 €
Art.17 - Visite guidate subacquee e didattica subacquea	Non previsto	Non previsto	100 €	200 €
Art.19 – Ormeaggio nelle boe di stazionamento - natanti con l.f.t. tra 2,00 a 9,99 mt	0	0	0	0
Art.19 – Ormeaggio nelle boe di stazionamento - imbarcazioni con l.f.t. tra 10,0 e 14,99 mt	0	0	0	0
Art.19 – Ormeaggio nelle Aree di Mare Morto (diporto)	5 €	20 €	50 €	144 €
Art.19 – Ormeaggio nelle Aree di Mare Morto (Pesca professionale)	0	0 €	10 €	18 €
Art. 21 - Trasporto passeggeri e visite guidate - natanti l.f.t. tra 2,00 a 9,99 mt	Non previsto	Non previsto	Non previsto	1000 €
Art. 21 - Trasporto passeggeri e visite guidate - imbarcazioni l.f.t. tra 10,0 e 14,99 mt	Non previsto	Non previsto	Non previsto	1100 €
Art. 21 - Trasporto passeggeri e visite guidate - imbarcazioni l.f.t. tra 15,0 e 18,99 mt	Non previsto	Non previsto	Non previsto	1300 €
Art. 21 - Trasporto passeggeri e visite guidate - imbarcazioni l.f.t. tra 19,0 e 23,99 mt	Non previsto	Non previsto	Non previsto	1400 €
Art. 21 - Trasporto passeggeri e visite guidate - navi da diporto (l.f.t.- > 24,0 mt)	Non previsto	Non previsto	Non previsto	1500 €
Art. 22 – Noleggio - natanti l.f.t. tra 2,00 a 9,99 mt	Non previsto	Non previsto	40 €	100 €
Art. 22 – Noleggio - imbarcazioni l.f.t. tra 10,0 e 14,99 mt	Non previsto	Non previsto	60 €	130 €
Art. 22 – Noleggio - imbarcazioni l.f.t. tra 15,0 e 18,99 mt	Non previsto	Non previsto	80 €	170 €
Art. 22 – Noleggio - imbarcazioni l.f.t. tra 19,0 e 23,99 mt	Non previsto	Non previsto	75 €	180 €
Art. 22 - Noleggio - navi da diporto (l.f.t.> 24,0 mt)	Non previsto	Non previsto	120 €	250 €
Art. 22 - Locazione - natanti l.f.t. tra 2,00 a 9,99 mt	Non previsto	Non previsto	0	0
Art. 22 – Locazione - imbarcazioni l.f.t. tra 10,0 e 14,99 mt	Non previsto	Non previsto	0	0
Art. 22 – Locazione - imbarcazioni l.f.t. tra 15,0 e 18,99 mt	Non previsto	Non previsto	0	0
Art. 22 – Locazione - imbarcazioni l.f.t. tra 19,0 e 23,99 mt	Non previsto	Non previsto	0	0
Art. 22 – Locazione - navi da diporto (l.f.t.> 24,0 mt)	Non previsto	Non previsto	0	0

## AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

Art. 23 - Attività di <i>whale watching</i>	Non previsto	Non previsto	0	0
Art. 26 - Pesca sportiva e ricreativa in zona C (Non residenti)				
da terra	2 €	5 €	10 €	20 €
da unità navale	2 €	5 €	10 €	20 €
Art. 26 - Pesca sportiva e ricreativa in zona B e C (Solo residenti)				
da terra	2 €	5 €	10 €	20 €
da unità navale	2 €	5 €	10 €	20 €
Art. 27 - Attività didattiche e di divulgazione naturalistica				
	5 €	10 €	30 €	100 €
Art. 28 - Attività ed eventi sportivi e ludico-ricreativi				
	20 €	50 €	70 €	100 €
Art. 29 - Seawatching				
	Non previsto	Non previsto	40 €	120 €

5. Nel caso in cui vengano richieste più autorizzazioni il corrispettivo complessivo è dato dalla somma dei singoli corrispettivi.

### **Art. 14 - Sanzioni**

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 39 del REO, l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie è riportato nella tabella (tabella 8) seguente: